

REGOLAMENTO (CE) N. 2377/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2002

relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo, istituendo contingenti d'importazione a datare dal 1° gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente di 50 000 tonnellate di orzo da birra e un altro contingente di 300 000 tonnellate di orzo. Il contingente tariffario di 50 000 tonnellate di orzo da birra forma oggetto del presente regolamento.
- (2) In ossequio agli impegni internazionali della Comunità, l'orzo da birra da importare deve essere destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio. A tale proposito, è opportuno adottare disposizioni simili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi nell'ambito di un contingente di orzo di malteria ⁽⁵⁾, per quanto concerne i criteri di qualità dell'orzo e gli obblighi relativi alla trasformazione.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 12.

- (3) L'apertura di detto contingente rende necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1766/92. Per consentire l'apertura del contingente in questione il 1° gennaio 2003, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 1766/92 durante un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003.

- (4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

- (5) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

- (6) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

- (7) Tenendo conto dell'obbligo di applicare un elevato livello di garanzia ai fini dell'adeguata gestione del contingente e del fatto che occorre mantenere tale garanzia durante tutto il periodo di trasformazione, è opportuno esonerare gli importatori le cui spedizioni di orzo da birra sono accompagnate da un certificato di conformità concordato con il governo degli Stati Uniti d'America conformemente alla procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁷⁾.

- (8) Ai fini di un'efficace gestione del contingente, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁹⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.